

**- AVV. CRISTIANO DALLA TORRE -**

Via Monte Piana, 14 - 31100 Treviso  
Telefono e fax 0422 435364 - fax 0422 437657  
E.mail [avv.c.dallatorre@alice.it](mailto:avv.c.dallatorre@alice.it) PEC [cristianodallatorre@pec.ordineavvocatitreviso.it](mailto:cristianodallatorre@pec.ordineavvocatitreviso.it)

**TRIBUNALE DI TREVISO****SEZIONE LAVORO**

\* \* \*

**RICORSO EX ART. 700 COD. PROC. CIV.**

\* \* \*

In favore della Prof.ssa **CLAUDIA BARONE**, nata a [REDACTED] in data [REDACTED]  
[REDACTED] (Codice Fiscale [REDACTED]) rappresentata e difesa dall'Avv.  
Cristiano Dalla Torre, del Foro di Treviso, Codice Fiscale [REDACTED],  
elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dello stesso in via Monte Piana n. 14,  
C.A.P. 31100 - Treviso (TV) in forza di mandato allegato al presente atto

Si dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax  
0422/437657, ovvero all'indirizzo PEC [cristianodallatorre@pec.ordineavvocatitreviso.it](mailto:cristianodallatorre@pec.ordineavvocatitreviso.it)

**parte ricorrente**

contro

**MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA  
RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura  
Distrettuale dello Stato, in Piazza S. Marco n. 63, C.A.P. 30124 - Venezia (VE)

**parte resistente**

per l'annullamento anche previa sospensiva

- del Provvedimento con il quale il MIUR ha assegnato la ricorrente all'Ambito  
Territoriale VENETO AMBITO 0013, in luogo dell'Ambito Territoriale CALABRIA  
AMBITO 004, come spettante ad essa, ovvero di altro indicato tra le preferenze della  
domanda di trasferimento, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria  
nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non  
conosciuto, comunque lesivo della posizione del ricorrente (**all.to n. 1 - comunicazione  
13.8.2016 MIUR**).

\* \* \*



Si premette.

1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si sviluppano in quattro fasi distinte.

2. In particolare, la “**FASE A**” concerne i trasferimenti e passaggi di ruolo **ALL'INTERNO DELLA PROVINCIA**; tale fase si divide in tre sottofasi:

i. **trasferimenti nello stesso comune** di titolarità: vi partecipano i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 (con destinazione scuola di titolarità nel medesimo comune, tra le sedi espresse nella domanda);

ii. **trasferimenti tra comuni diversi della stessa provincia** di titolarità: vi partecipano i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015, ex DOP, docenti di sostegno di II grado (DOS), docenti assunti in fase 0 e A nell'a.s. 2015/2016 (con destinazione scuola di titolarità nella medesima provincia, tra le sedi espresse nella domanda);

iii. **passaggi di cattedra e di ruolo nella provincia** di titolarità, nel limite del 25% dei posti disponibili: vi partecipano i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 che hanno superato il periodo di prova (con destinazione scuola di titolarità nella medesima provincia, tra le sedi espresse nella domanda).

3. La “**FASE B**” concerne i trasferimenti **FUORI PROVINCIA**, i passaggi di cattedra e di ruolo **FUORI PROVINCIA** assunti entro l'a.s. 2014/2015 nonché l'assegnazione definitiva in Provincia per concorso 2012; tale fase si divide in tre sottofasi:

i. **Trasferimenti interprovinciali**: vi partecipano i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 anche se non hanno superato il vincolo di permanenza triennale (con destinazione scuola di titolarità, se è disponibile una sede nel primo ambito territoriale indicato nella domanda ovvero titolarità su ambito, se è disponibile una sede dal secondo ambito indicato in poi);

ii. **passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali**, nel limite del 25% dei posti disponibili: vi partecipano i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 anche se non



hanno superato il vincolo triennale di permanenza ma che hanno superato il periodo di prova (con destinazione scuola di titolarità, se è disponibile una sede nel primo ambito territoriale indicato nella domanda ovvero titolarità su ambito, se è disponibile una sede dal secondo ambito indicato in poi);

*iii.* trasferimenti provinciali su ambito territoriale: vi partecipano i docenti assunti in fase B e C da Graduatorie di Merito del concorso 2012 (con destinazione titolarità su uno degli ambiti territoriali della provincia in cui si è stati assunti, indicati nella domanda).

4. La “**FASE C**” concerne i trasferimenti **INTERPROVINCIALI** su tutti gli ambiti territoriali nazionali: vi partecipano i docenti assunti in fase B e C da GAE (con destinazione la titolarità su uno degli ambiti territoriali disponibili).

5. Infine alla “**FASE D**” concerne la mobilità di tutti i docenti assunti da Graduatoria di Merito in fase B e C nonché i docenti assunti in fase 0 e A (con destinazione la titolarità su uno degli ambiti territoriali nazionali, in ordine di preferenza, delle province di tutto il territorio nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza).

\*

6. In data 30.5.2016 la ricorrente ha presentato domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione su ambito a livello nazionale, cosiddetta “Fase C” (*all.to n. 2 – Domanda di mobilità*).

7. In particolare, le prime tredici preferenze erano state espresse per gli ambiti della CALABRIA (*cfr. all.to n. 6, pag. 6*).

8. Incomprensibilmente, il Ministero, facendo erronea applicazione delle disposizioni normative, ed in particolare quelle relative alla fase B3 (*iii*), ha assegnato negli ambiti indicati dall'odierna ricorrente docenti provenienti da altre Regioni che, al contrario, avrebbero dovuto partecipare alla fase D.

9. Non solo, ma negli ambiti indicati dall'odierna ricorrente vi sarebbero stati assegnati sia docenti che sono passati dal sostegno alla classe di concorso A019 senza il



rispetto del vincolo quinquennale <sup>(1)</sup> nonché docenti ai quali sarebbe stato fatto valere il diritto di precedenza non sussistente <sup>(2)</sup>.

10. La ricorrente, quindi, impugnava l'erronea assegnazione chiedendo l'espletamento del tentativo di conciliazione (all.to n. 3 – Domanda di tentativo di conciliazione).

11. Con comunicazione, priva di data, l'Ufficio VI – Ambito Territoriale di Treviso comunicava che “per coloro che hanno presentato domande di conciliazione per la mobilità, per le quali mancano i presupposti per il loro accoglimento, non sarà possibile per quest'ufficio formalizzare una risposta” (all.to n. 4 – avviso MIUR): con buona pace del principio di trasparenza dell'azione amministrativa <sup>(3)</sup>.

\* \* \*

### IN FATTO E IN DIRITTO

A. VIOLAZIONE, FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 108 DELLA L. 107/2005 E DELL'ART. 6 CCNI 8.4.2016

OMESSA, INSUFFICIENTE, CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA

ECESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO E/O ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI

<sup>1</sup> Rammentiamo, infatti, che un docente può chiedere il passaggio da cattedra di sostegno a posto comune solo dopo che abbia rispettato il vincolo quinquennale sul medesimo posto di sostegno.

<sup>2</sup> Invero, il CCNI dispone testualmente che “il personale scolastico che intende assistere un familiare diverso dal coniuge o dal figlio, lo stesso non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità”.

<sup>3</sup> Il principio di trasparenza è stato introdotto dalla Legge n. 15/2005: esso stabilisce l'obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di rendere visibile e controllabile all'esterno il proprio operato; in sintesi, la trasparenza contribuisce a rendere conoscibile l'azione amministrativa.

Inoltre, anche l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo si collega indirettamente al principio di trasparenza.

In altri termini, con l'introduzione di questo istituto giuridico tutti i cittadini possono vedere in quale modo si formano gli elementi necessari per determinare le scelte della P.A., così come quali sono le ragioni e le giustificazioni di uno specifico provvedimento amministrativo.

E' di tutta evidenza che se a fronte di un atto adottato dall'Amministrazione che appare non solo non chiaro ma anche erroneo e l'Amministrazione si rifiuta di fornire adeguate spiegazioni e giustificazioni del proprio operato, il singolo che si ritiene leso da tale atto è, *ob torto collo*, costretto ad adire l'Autorità Giudiziaria e financo in via d'urgenza.



**ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO**

12. Il MIUR ha erroneamente assegnato la ricorrente nella Provincia di Treviso, Ambito 0013 anziché in uno di quelli della Regione CALABRIA, indicati fra i primi tredici nella domanda di mobilità.

13. In particolare, le sono stati preferiti:

**a. Ambito 0004 (Cosenza):**

- i. Antonio Perri ([REDACTED]) Fase B3 con Punti 13
- ii. Giorgia Palermo ([REDACTED]) Fase B3 con Punti 18

**b. Ambito 0005 (Cosenza):**

- iii. Carmela Cetera ([REDACTED]) Fase B3 con Punti 21

**c. Ambito 0011 (Reggio Calabria):**

- iv. Felicia Elisabetta Minniti ([REDACTED]) Fase B3 con Punti 12

**d. Ambito 0012 (Vibo Valenzia):**

- v. Stella Gallè ([REDACTED]) Fase B3 con Punti 15

**e. Ambito 0022 (Taranto):**

- vi. Lucia Locorotondo ([REDACTED]) Fase B3 con Punti 15

**f. Ambito 0016 (Messina):**

- vii. Patrizia Abate ([REDACTED]) Fase B3 con Punti 12

14. In realtà, in base al CCNI sulla mobilità territoriale nel rispetto delle varie fasi, preferenze e punteggio, l'istante aveva ed ha diritto ad essere assegnata a uno degli ambiti sopra indicati, sia perché la stessa può far valere un punteggio maggiore rispetto ad altri docenti (si rammenta che i nominativi di quelli sopra indicati sono meramente indicativi essendo assai superiore e, allo stato, non facilmente individuabile il numero di tali soggetti) sia perché agli stessi l'ambito sarebbe stato assegnato con una fase, quella B3, alla quale non avevano diritto.

15. Rammentiamo, infatti, che tali soggetti sono provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012.



16. In Calabria, per la Classe di Concorso A019, il Concorso non è mai stato bandito.

17. In altri termini, i summenzionati docenti, in base all'art. 6 del CCNI, avrebbero avuto diritto all'assegnazione dell'ambito unicamente nella provincia di nomina.

18. Come si evince chiaramente dai decreti di nomina che si allegano, nessuno dei summenzionati docenti ha avuto la nomina in una delle Province sopra indicate: invero, i docenti Antonio Perri, Giorgia Palermo e Licia Locorotondo sono stati assunti in una provincia della Regione Campania (all.to n. 5 – Decreto Prot. n. AOODRCA6361/U/5 USR Campania), i docenti Stella Gallè e Carmela Cetera sono state assunte in una provincia della Regione Lombardia (all.to n. 6 – Allegato 1 al Decreto n. 84/2014 USR Lombardia) e la docente Felicia Elisabetti Minniti è stata assunta in una provincia della Regione Sicilia (all.to n. 7 – Decreto Prot. n. 10102/USC USR Sicilia).

19. In altri termini, I SUMMENZIONATI DOCENTI NON AVREBBERO AVUTO DIRITTO AD ESSERE ASSEGNATI NELLA FASE B3 IN UNO DEGLI AMBITI TERRITORIALI DELLA CALABRIA IN QUANTO LA FASE B3 PREVEDE SOLO IL TRASFERIMENTO IN UNO DEGLI AMBITI DELLA PROVINCIA IN CUI SIE' STATI ASSUNTI.

20. Pertanto, i summenzionati soggetti avrebbero, eventualmente potuto partecipare, laddove avessero presentato apposita istanza, alla "Fase D".

21. Tuttavia, poiché ogni fase ha precedenza sulla successiva, indipendentemente dal punteggio, posto che l'odierna ricorrente ha partecipato alla Fase C, alla stessa avrebbero dovuto essere assegnato uno degli Ambiti di cui sopra disponibili.

\*

22. A prescindere da tale assorbente rilievo, non possiamo esimerci dall'evidenziare che il Ministero, altrettanto illegittimamente, ha assegnato su uno dei primi ambiti indicati dall'odierna ricorrente, ed esattamente quello della Provincia di COSENZA, un docente, tale Giuseppe Antonio Sollazzo (██████████), assunto fuori dalla Regione CALABRIA,



che è transitato dal ruolo di sostegno al posto comune, classe di concorso A019, come l'odierna ricorrente, senza il rispetto del vincolo quinquennale.

\*

23. Infine, ma non meno rilevante, la ricorrente si è vista superare da soggetti che hanno ottenuto l'assegnazione in uno degli ambiti della Regione CALABRIA vantando diritti di precedenza previsti dal CCNI che, di fatto, non sussistono.

24. Rammentiamo, infatti, che il CCNI prevede il diritto di precedenza solo per coloro che devono assistere il coniuge ed un figlio e non, invece, altri familiari.

25. Anche per tali ragioni la preferenza accordata al docente Giovanni Patitucci (200612000), con un punteggio inferiore rispetto a quello della Prof.ssa Claudia Barone, così come quella accordata a molti altri docenti, non aveva e non ha ragione d'essere.

\*

26. Alla luce delle suesposte considerazioni non vi può essere dubbio alcuno dell'illegittimità del Provvedimento con il quale il MIUR ha assegnato la ricorrente all'Ambito Territoriale VENETO AMBITO 0013, in luogo dell'Ambito Territoriale CALABRIA AMBITO 004, come spettante ad essa, ovvero di altro indicato tra le preferenze della domanda di trasferimento, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione della ricorrente, con ogni ulteriore conseguente statuizione.

\* \* \*

### **PERICULUM IN MORA**

27. Per quanto attiene al *periculum in mora* esso risulta *per tabulas*.

28. Invero, l'ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale, familiare e di relazione.

29. In particolare, la lontananza della docente Barone dal marito e dal figlio minorenne



le preclude la possibilità di provvedere ai loro immediati bisogni, con danno ingiusto alla formazione ed allo sviluppo della personalità del minore e con inevitabili ricadure negative su tutta la famiglia.

30. Né vanno sottaciute le gravi difficoltà, anche di natura economica, derivanti dall'assegnazione di una sede di servizio in una Provincia della Regione Veneto, luogo quest'ultimo certamente distante da quella della famiglia e non facilmente raggiungibile neppure nei periodi non lavorativi, quali il fine settimana.

31. La necessità di un provvedimento d'urgenza, anche *inaudita altera parte*, trova, poi, giustificazione nel fatto che ad oggi il MIUR ha eseguito solamente le nomine in via del tutto provvisoria (cosiddetta "*nomina fino all'avente diritto*").

32. Ragion per cui il procrastinare il provvedimento richiesto creerebbe un danno ingiusto non solo alla ricorrente ma financo al corretto funzionamento della scuola.

33. In altri termini, una tardiva pronuncia giudiziale non solo non sarebbe utile al fine della nomina quale avente diritto ma potrebbe comportare anche l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di nomina e ciò per l'ovvia considerazione per cui ogni nomina è strettamente connessa alle molteplici opzioni espresse dai candidati.

34. La misura cautelare richiesta, pertanto, non solo eviterebbe alla ricorrente un danno ingiusto ed irreparabile ma, al contempo, scongiurerebbe il rischio per l'amministrazione di disporre nomine soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di trasferimenti illegittimamente disposti, con imponderabili conseguenze anche sul piano risarcitorio.

35. Esistono, quindi, evidenti ragioni d'urgenza nella proposizione e per l'accoglimento del presente ricorso, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio.

\* \* \*

Tutto ciò premesso parte ricorrente, come sopra rappresentata e difesa

**RICORRE**





all'Ill.mo signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, affinché fissi l'udienza di discussione, ed emanati gli ulteriori provvedimenti del caso, voglia, anche *inaudita altera parte*, accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

- Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento con il quale il MIUR ha assegnato la ricorrente Claudia Barone all'Ambito Territoriale VENETO AMBITO 0013, in luogo dell'Ambito Territoriale CALABRIA AMBITO 004, come spettante ad essa, ovvero ad altro così come indicato tra le preferenze della domanda di trasferimento, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria, nonché l'illegittimità di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione del ricorrente e, per l'effetto
- condannare il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, ad assegnare la ricorrente Claudia Barone in organico di una delle sedi disponibili nell'Ambito Territoriale CALABRIA o di altra sede indicata nelle preferenze espresse nell'istanza di trasferimento, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria.
- Spese di lite integralmente rifuse da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Si chiede, senza alcuna inversione dell'onere probatorio gravante sui convenuti, l'ammissione della prova per testi sulle circostanze indicate dai punti dal n. 6 al n. 24 che qui si intendono integralmente riportati, espunti da giudizi e valutazioni e preceduti dalla locuzione "vero che"; si indica a teste Giuseppe Morgante di Treviso.

Si chiede, fin d'ora, di essere ammessi a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova formulati da controparte, che venissero richiesti ed ammessi, indicando a testi le medesime persone sopra indicate per la prova diretta, con riserva di indicare ulteriori testi nei termini compatibili con il rito.

Si producono in copia i seguenti documenti: **1)** comunicazione 13.8.2016 MIUR; **2)**



Domanda di mobilità; **3)** Domanda di tentativo di conciliazione; **4)** avviso MIUR; **5)** Decreto Prot. n. AOODRCA6361/U/5 USR Campania; **6)** Allegato 1 al Decreto n. 84/2014 USR Lombardia; **7)** Decreto Prot. n. 10102/USC USR Sicilia; **8)** CCNI 2016; **9)** Legge 107/2015; **10)** ordinanza 16.09.2016 G.d.L. di Trani; **11)** ordinanza 20.09.2016 G.d.L. di Taranto.

Con ogni ulteriore consentita riserva di dedurre e produrre.

\* \* \*

*Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 lett. O) DPR 28.12.2000 n. 445, il ricorrente ha dichiarato che nell'anno 2015 non ha percepito un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 DPR 30.05.2002 n. 115 e, pertanto, il contributo unico unificato non è dovuto (dichiarazione sostitutiva della situazione reddituale).*

\* \* \*

Con osservanza

Treviso, lì 11 ottobre 2016

*Avv. Cristiano Dalla Torre*



N. 1582-2016 R.G.

**TRIBUNALE DI TREVISO – SEZIONE LAVORO**  
**GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO**

Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso che precede;

Visti gli artt. 415 e 420, 700 e 669 sexies c.p.c.;

f i s s a

per la comparizione delle parti innanzi a sé l'udienza di discussione del 24 novembre 2016  
ad ore 12 45, onera parte ricorrente per la notifica del suesteso ricorso e del presente  
decreto nel termine del 5 novembre 2016

Avverte la parte convenuta che ha l'onere di costituirsi in Cancelleria almeno dieci  
giorni prima dell'udienza sopra indicata ai sensi dell'art. 416 c.p.c.

Treviso, lì 20 ottobre 2016

Il Giudice del Lavoro

Il Cancelliere  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Michele MARSALA  
Depositato in Cancelleria il

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Michele MARSALA  
Fatto avviso telematico.

Lì

25 OTT. 2016



**Avvocatura Distrettuale dello Stato - Venezia**  
**Protocollo in Arrivo : 2016/43335**



<b>NOTA</b>	<i>Questo documento e' stato estratto dai Sistemi di Avvocatura Dello Stato il giorno lunedì 07/11/2016 17:29:08</i>
<b>Trasporto</b>	posta-certificata
<b>Data Invio</b>	venerdì 04/11/2016 19:26:20
<b>Mittente</b>	"Per conto di: cristianodallatorre@pec.ordineavvocatitrevise.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
<b>Destinatari</b>	ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it
<b>Oggetto</b>	POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994
<b>Documenti allegati</b>	<i>VE#0043335-2016AAOOVE-001-non-decifrabile.htm VE#0043335-2016AAOOVE-002-non-decifrabile.htm VE#0043335-2016AAOOVE-003-daticert.xml VE#0043335-2016AAOOVE-007.pdf VE#0043335-2016AAOOVE-004-00001RicorsoClaudiaBARONE.pdf VE#0043335-2016AAOOVE-005-00002DecretoFissazioneUdienza.pdf VE#0043335-2016AAOOVE-006-RelataDiNotifica.pdf VE#0043335-2016AAOOVE-008-smime.p7s</i>
<b>MessageID</b>	<opec282.20161104192620.12633.01.1.87@pec.aruba.it>
<b>Testo</b>	

<b>NOTA</b>	<i>Questo documento e' stato estratto dai Sistemi di Avvocatura Dello Stato il giorno lunedì 07/11/2016 17:29:08</i>
<b>Trasporto</b>	
<b>Data Invio</b>	venerdì 04/11/2016 19:26:09
<b>Mittente</b>	cristianodallatorre@pec.ordineavvocatitreviso.it
<b>Destinatari</b>	ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it
<b>Oggetto</b>	Notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994
<b>Documenti allegati</b>	VE#0043335-2016AAOOVE-004-00001RicorsoClaudiaBARONE.pdf VE#0043335-2016AAOOVE-005-00002DecretoFissazioneUdienza.pdf VE#0043335-2016AAOOVE-006-RelataDiNotifica.pdf
<b>MessageID</b>	<opec282.20161104192620.12633.01.1.87@pec.aruba.it>
<b>Testo</b>	

## **Allegato alla nota**

Vorrà Codesta Amministrazione provvedere a verificare se il ricorrente abbia formulato anche conclusioni di merito (art. 669 octies, sesto co., cpc) e – nel caso negativo - chiedere che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Ove ritenga di proporre reclamo avverso il provvedimento cautelare sfavorevole che sia emesso dal Giudice del Lavoro, si fa presente che – per ormai consolidata giurisprudenza – anche il reclamo può essere proposto direttamente da codesta Amministrazione; a tal fine si suggerisce di prestare particolare attenzione alle notifiche del provvedimento eseguite dal difensore a **mezzo posta certificata** all'indirizzo PEC dell'Amministrazione, onde evitare che sia confusa con la normale posta certificata.

Si avverte inoltre che – ove il giudizio si concluda con esito sfavorevole (anche dopo l'eventuale reclamo) e semprechè il giudice non abbia fissato il termine per l'instaurazione del giudizio di merito – sarà necessario valutare l'opportunità di proporre (anche ai sensi dell'art. 417 bis) il giudizio di merito, in quanto il provvedimento mantiene efficacia a tempo indeterminato.

# RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n.53 e successive modifiche

Io sottoscritto Adv. CRISTIANO DALLA TORRE (C.F. [REDACTED]) iscritto all'albo presso l'Ordine degli Avvocati di Treviso, ai sensi e per gli effetti della L. 53/94 e successive modifiche, quale difensore di Claudia BARONE [REDACTED], per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti IN ATTI

## NOTIFICO

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, **0000 - 1 - ricorso Claudia BARONE.pdf**, **0000 - 2 - decreto fissazione udienza.pdf** a:

**MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Piazza S. Marco n. 63, C.A.P. 30124 – Venezia (Ve)

- , all'indirizzo PEC [ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it) estratto dal Registro REGINDE

in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente [cristianodallatorre@pec.ordineavvocatitrevise.it](mailto:cristianodallatorre@pec.ordineavvocatitrevise.it) iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

## DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti il Tribunale Ordinario Di Treviso sezione Diritto del Lavoro 1582 / 2016

## ATTESTO

ai sensi e per gli effetti dell'art.3 bis L. 53/1994 e del combinato disposto degli artt. 16 bis, e 16 undecies, del D.L. 179/2012, convertito dal L. 221/2012, che il file allegato **0000 - 1 - ricorso Claudia BARONE.pdf**, **RICORSO EX ART. 700 C.P.C.** è copia conforme al corrispondente atto/provvedimento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta;  
ai sensi e per gli effetti dell'art.3 bis L. 53/1994 e del combinato disposto degli artt. 16 bis, e 16 undecies, del D.L. 179/2012, convertito dal L. 221/2012, che il file allegato **0000 - 2 - decreto fissazione udienza.pdf**, **DECRETO FISSAZIONE UDIENZA** è copia conforme al corrispondente atto/provvedimento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta;

il 04/11/2016



F.to digitalmente da

Avv. CRISTIANO DALLA TORRE

**Metadati generati durante la formazione dei file:**

**Identificativo univoco e persistente:** 0000 - 1 - ricorso Claudia BARONE.pdf

**Oggetto:** RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

**Soggetto che ha formato il documento:** Avv. Cristiano DALLA TORRE

**Impronta SHA:** c723e6984960b9cfe4d56a39af7b6ff748a11a392af1d0d643da820d237d5c7a

**Impronta MD5:** d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

**Riferimento temporale:** 2016-11-04T18:25:03.530133Z

**Identificativo univoco e persistente:** 0000 - 2 - decreto fissazione udienza.pdf

**Oggetto:** DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

**Soggetto che ha formato il documento:** Dott. Massimo GALLI

**Impronta SHA:** 66c3f93f39b75845c6a92e280a5fd9c6993873394fb486084f61777436a28268

**Impronta MD5:** d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

**Riferimento temporale:** 2016-11-04T18:25:04.749798Z



**Tribunale Ordinario di Treviso****SEZIONE SL****R.G. 1582/2016**All'udienza istruttoria del giorno **24/11/2016** delle ore **12:45****Cronologico n.****GIUDICE Dr. GALLI MASSIMO**

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto

Chiamata la causa

Attore principale

BARONE CLAUDIA

Avv. DALLA TORRE CRISTIANO

Convenuto principale

MIUR - MINIST. ISTRUZ. E DELL'UNIV. E RIC.

Avv.

è comparso l'Avv. C. Dalla Torre per parte  
ricorrente e il Dott. S. Ratto per il TIUR  
già costituito; l'Avv. Dalla Torre impugnava  
e contestava quanto deciso dal TIUR.  
I procuratori si richiamano agli atti.  
il G.L.

si riserva

il Giudice

